



# COMUNE DI BESENZONE (Piacenza)

Cap 29010 – Via Villa, 130 - Tel. 0523.83.64.65 - Fax 0523.83.50.37  
e-mail: info@comune.besenzone.pc.it  
Cod.Fisc. e Part. IVA 00212360333

## REGOLAMENTO I.C.I. C O M U N E DI BESENZONE APPROVATO DAL C.C. N.4 DEL 26.03.2010

### **Articolo 1 : Ambito di applicazione e scopo del Regolamento.**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. , di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti

### **Articolo 2 : Area fabbricabile.**

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel Piano Regolatore Generale.

### **Articolo 3 : Determinazione del valore delle aree fabbricabili.**

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, di seguito vengono indicati i valori commerciali delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Tali valori verranno aggiornati con deliberazione di Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Tecnico qualora si riscontrino variazioni dei valori di mercato indicati.

Il valore delle aree edificabili residenziali già urbanizzate è:

Centro abitato di Besenzone: € 70,00/mq

Centro abitato di Mercore: € 35,00/mq

Centro abitato di Bersano: € 56,00/mq

Il valore delle aree di espansione è:

Centro abitato di Besenzone: aree di espansione non esistenti (le previsioni del vigente P.R.G. sono già state attuate da tempo)

Centro abitato di Mercore:

Aree residenziali di espansione: non previste nel vigente P.R.G.;

Aree artigianali di espansione: € 6,50/mq

Centro abitato di Bersano:

Aree residenziali di espansione: € 10,00/mq

Aree artigianali di espansione: € 6,50/mq

2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n°504, ed hanno effetto dall'anno di imposta in corso alla data di adozione del presente regolamento.

### **Articolo 4 : Fabbricato parzialmente costruito**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

### **Articolo 5 : Versamenti e riscossioni.**

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versanti, sia in autotassazione sia a seguito di accertamenti con le seguenti modalità:

a) i versamenti in autotassazione dovranno essere eseguiti tramite l'Agente della riscossione o mediante utilizzo della delega F24;

b) i versamenti scaturenti da avvisi di liquidazione o di accertamento dovranno essere effettuati mediante conto corrente postale intestato al Comune.

2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un coniuge contitolare anche per conto dell'altro (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la

somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.

3. La norma del comma 2 precedente, secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.

4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili :

a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;

b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.

#### **Articolo 6 : Fabbricati inagibili o inabitabili.**

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente Regolamento edilizio comunale.

3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a persone o cose, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;

e) edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato :

a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio Tecnico o professionista esterno.

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

1.La Giunta comunale è delegata a istituire annualmente un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale e all'attribuzione del compenso incentivante la produttività del personale addetto, allo scopo dell'aggiornamento della banca dati, dell'eliminazione degli arretrati e del miglioramento del servizio al cittadino.

#### **Articolo 8 : Entrata in vigore.**

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2010

#### **Articolo 7 : Potenziamento dell'Ufficio Tributario.**